

Roma, Li 21 ottobre 2020

**Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA

#### *L'iter legislativo del decreto Rilancio*

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

#### *Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*

In G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, è pubblicata la Legge n. 126 del 13 ottobre 2020: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

#### *Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*

In G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33 è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

#### *Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*

In G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed introdotto l'obbligo di mascherine all'aperto e al chiuso.

### NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

- 1. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 18 ottobre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che apporta alcune modifiche al contenuto del DPCM del 13 ottobre scorso.**

Art. 1 - *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.*

- ❖ **lett. e)** – Sono consentiti solo gli eventi e le competizioni riguardanti gli **sport individuali e di squadra** riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismo sportivi internazionali.

È consentita la presenza del pubblico nella percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e 200 per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti

dove sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e cambi d'aria.

Resta fermo l'obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina.

Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa col Ministero della salute, un diverso numero di spettatori.

Le sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

- ❖ **lett. f) - L'attività di base e l'attività motoria in genere** svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale ed evitando assembramenti, in conformità alle linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport sentita la Federazione medico sportiva italiana.
- ❖ **lett. g) - Gli sport di contatto**, individuati da apposito provvedimento del Ministro dello sport, sono consentiti con le stesse modalità previste per gli sport individuali e di squadra. L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
- ❖ **lett. i) - Le manifestazioni pubbliche** possono essere svolte solo in forma statica, nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre misure di contenimento dei contagi.
- ❖ **lett. m) - Gli spettacoli aperti al pubblico**, anche all'aperto, sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati a condizione che sia rispettato il distanziamento di un metro, nel numero massimo di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e 200 al chiuso.
- ❖ **lett. n) - Sono vietate le sagre e le fiere di comunità**. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione degli opportuni Protocolli e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
- ❖ **lett. n-bis) - Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali**, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
- ❖ **lett. q) - Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi dei visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti.
- ❖ **lett. z) - Le attività dei centri sociali e culturali** sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonee ad evitare i contagi.
- ❖ **lett. bb) - L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani**, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni.

- **Allegato A: "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19"**

Il DPCM del 18 ottobre continua alcune indicazioni atte ad assicurare occasioni di socialità per adolescenti e bambini, nel maggior grado di sicurezza possibile, onde evitare l'ulteriore propagarsi del virus.

Costituiscono elementi trasversali su cui il documento si concentra: (i) le modalità di accompagnamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni, mentre per i bambini più grandi viene regolato lo svolgimento di attività in piccoli gruppi; (ii) l'attenta organizzazione degli spazi, privilegiando quelli esterni; (iii) il rispetto di norme igieniche e di pulizia.

**2. Agenzia delle entrate: Risposta all'interpello n. 481 del 19 ottobre 2020 in merito al corretto inquadramento della natura commerciale o meno di una Fondazione detentrica di partecipazioni societarie.**

Permane la natura non commerciale di un ente *non profit* anche nel caso di detenzione di partecipazioni societarie a condizione che si tratti di una gestione non operativa della stessa.

Dal corretto inquadramento dell'ente deriverà inoltre la possibilità per coloro che intendano effettuare erogazioni liberali di poter beneficiare delle agevolazioni previste dal TUIR e dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni, in caso di trasferimento a titolo gratuito delle partecipazioni di quote societarie.

### NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

**1. Risposta ad interpello n. 471 del 2020: il trattamento fiscale delle prestazioni erogate nel terzo pilastro svizzero.**

Con la risposta a interpello n. 471, l'Amministrazione finanziaria esamina il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate da una forma di previdenza riconducibile al "terzo pilastro svizzero", vale a dire il settore della previdenza privata.

Al fine di inquadrare correttamente la questione, l'Agenzia delle Entrate ripercorre le caratteristiche salienti del sistema previdenziale svizzero e in merito a tale terzo pilastro evidenzia come lo stesso sia facoltativo, avendo la funzione di colmare eventuali lacune degli altri due sistemi previdenziali (ossia il sistema della previdenza statale e quello della previdenza professionale) e si distingue in "terzo pilastro 3a" detto anche previdenza vincolata e il "terzo pilastro 3b", ossia la previdenza libera.

La forma di previdenza cui ha aderito l'istante, nel caso in esame, è da inquadrare nel "terzo pilastro 3a", in quanto riconosciuta e vincolata, dal momento che è irrevocabilmente destinata alla previdenza professionale; in aggiunta, tale forma di previdenza presuppone lo svolgimento, da parte dell'aderente, di un'attività di lavoro dipendente o indipendente.

L'Amministrazione finanziaria, nel rendere la risposta all'istante, evidenzia come nel caso in cui la somma percepita dal contribuente costituisca una prestazione di natura pensionistica, secondo quanto previsto dall'ordinamento tributario italiano, la stessa sarà inquadrabile tra i redditi di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), TUIR; tale disposizione, appunto, equipara le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati ai redditi di lavoro dipendente.

In merito alle modalità di tassazione, invece, secondo le determinazioni dell'Agenzia troverà applicazione il regime di tassazione separata laddove le somme stesse siano state percepite in un'unica soluzione; in mancanza di sostituto di imposta, tali somme dovranno essere indicate dal percettore nel Modello Redditi 2020 – Persone fisiche, quadro RM, sez. XII, riguardante i redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto.

**2. Risposta a interpello n. 472 del 2020: esenzione applicabile all'attività di insegnamento in base alla Convenzione Italia-Paesi Bassi.**

L'istanza di interpello in commento è presentata da un soggetto residente in Olanda che, per gli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018, ha stipulato due contratti avente ad oggetto l'attività di insegnamento in Italia, inquadrata, nel caso specifico, quale attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Si ricorda, in proposito, che tali emolumenti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 20 della Convenzione fra Italia e Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione, beneficiano del regime di non imponibilità.

La norma citata prevede l'esenzione soltanto per un periodo non superiore a due anni; di conseguenza, il contribuente chiede all'Agenzia delle Entrate la possibilità o meno di fruire di tale regime agevolativo anche in relazione alle remunerazioni connesse ad un ulteriore contratto stipulato per l'anno accademico 2019-2020.

Nel fornire la risposta, l'Amministrazione finanziaria ricorda preliminarmente che i redditi di cui si sta trattando rientrano nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, essendo corrisposti in relazione ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

In merito, invece, a quanto disposto dall'art. 20 della Convenzione Italia-Paesi Bassi, le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, insegnanti e ricercatori

che soggiornino in tale Stato ai soli fini di insegnamento o ricerca, sono riconosciute di esclusiva pertinenza impositiva dello Stato di residenza; la non imponibilità nello Stato della fonte, è però limitata ad un periodo non superiore a due anni consecutivi dall'inizio del soggiorno.

Nel caso sottoposto ad esame, dunque, l'intervallo dell'annualità 2018-2019, durante il quale il docente non ha soggiornato in Italia, non fa ripartire il conteggio dei due anni e, quindi, non consente di escludere dalla tassazione anche i redditi relativi all'anno accademico 2019-2020.

## NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

### **1. Risposte ad interpello n. 470 del 2020: esenzione IVA applicabile alle cessioni di articoli medici**

Con la risposta ad interpello in commento, l'Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni in merito all'applicazione o meno del regime di esenzione IVA alle cessioni di specifici articoli medicali, quali provette sterili sottovuoto ed aghi.

Più nello specifico, l'istante chiede delucidazioni in merito alla possibilità di applicare, in riferimento agli articoli come sopra individuati, l'agevolazione introdotta dall'art. 124 del Decreto Rilancio, per la quale le cessioni di determinati beni, considerati necessari per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare del regime di esenzione IVA, se effettuate fino al 31 dicembre 2020, e dell'applicazione dell'aliquota al 5% se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.

La richiesta dell'istante, nello specifico, ha ad oggetto in generale tali strumenti, anche nell'ipotesi in cui gli stessi non siano utilizzati esclusivamente per attività connesse alla gestione del COVID-19, stante l'impossibilità di stabilire, al momento dell'acquisto, se il bene ceduto sarà impiegato per il trattamento di pazienti affetti da COVID-19 piuttosto che da altre patologie.

Nel fornire risposta al quesito, l'Amministrazione finanziaria precisa che, al fine di individuare il corretto trattamento IVA applicabile a tali beni è necessario l'apposito accertamento tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in base al quale sarà possibile determinare l'esatta classificazione merceologica.

Se dall'accertamento dovesse risultare che tali articoli non siano agevolabili, allora la relativa cessione andrà assoggettata ad aliquota ordinaria o ad una delle aliquote di cui alle tabelle allegate al Decreto IVA.

### **2. Circolare 26/E del 2020: chiarimenti sull'applicazione dell'IVA agevolata**

La circolare in commento fornisce chiarimenti in merito alla misura introdotta dall'art. 124 del decreto Rilancio, che riconosce, in riferimento alla cessione di mascherine, dispositivi medici e beni ritenuti necessari al fine di gestire l'attuale emergenza sanitaria connessa al COVID-19, il regime di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e l'applicazione dell'aliquota al 5% a partire dal 1° gennaio 2021.

Si rileva che tale regime agevolato trova applicazione non soltanto per le importazioni, ma anche per gli acquisti intra-UE dei medesimi beni; dunque, l'ambito soggettivo dell'agevolazione risulta essere particolarmente ampio, in quanto applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché a qualsiasi stadio di commercializzazione.

Per quanto concerne, invece, l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina del decreto Rilancio, vi rientrano i beni come sopra individuati, a condizione che le operazioni ad essi relativi siano preordinate alla tutela della salute e siano necessarie a contrastare il diffondersi del COVID-19 e delle pandemie in genere, siano finalizzate alla cura delle persone affette da tali virus e siano, in generale, finalizzate alla protezione della collettività.

È inoltre evidenziata la tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 124 del decreto Rilancio, per cui non è possibile sottoporre alla particolare agevolazione la cessione di beni effettuata per finalità diverse da quella sanitaria.

Il documento di prassi analizza, poi, gli specifici beni elencati dalla disposizione.

Per quanto concerne i termometri, nella relativa nozione vi rientrano tutti i dispositivi finalizzati alla misurazione della temperatura corporea, dunque anche i termoscanner.

Tra i detergenti disinfettanti per mani, invece, sono compresi esclusivamente i prodotti aventi proprietà disinfettanti per le mani, tra cui i biocidi e i presidi medico chirurgici riportanti, obbligatoriamente, sull'etichetta il numero di registrazione.

È poi chiarito il significato di soluzione idroalcolica in litri, per la quale l’Agenzia ritiene che possano beneficiare del regime IVA agevolato le confezioni il cui contenuto faccia riferimento al litro come unità di misura; in tale configurazione vi rientrano anche le confezioni di dimensioni inferiore al litro, purché la relativa cessione avvenga per finalità sanitarie.

In merito ai dispenser, invece, rientrano nell’agevolazione non soltanto i dispenser a muro per disinfettanti, ma anche i dispenser che presentino elementi di ancoraggio al terreno o al muro, mentre ne sono esclusi quelli mobili, quali le colonnine di cartone sulle quali sono posizionati i flaconi con dispenser.

Per quanto concerne, invece, le mascherine vi rientrano soltanto quelle chirurgiche e quelle Ffp2 ed Ffp3, a prescindere dall’uso ospedaliero delle stesse.

Da ultimo, tra le attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo che possono beneficiare del regime IVA agevolato, rientrano i letti ospedalieri e le tende, incluse quelle in plastica in quanto beni che, in base all’elenco allegato alla decisione Ue 2020/491 del 3 aprile 2020, sono “attrezzature di ospedali da campo”. In senso conforme si è espressa anche l’Agenzia delle dogane.

Le operazioni di cessione aventi ad oggetto tali beni dovranno essere riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA; in merito, invece, alle modalità di compilazione della dichiarazione IVA 2021, bisognerà attendere le istruzioni da approvare entro il prossimo 15 gennaio.

## ALTRE NOVITÀ

### **1. Risposta ad interpello n. 466 del 2020: ulteriori precisazioni sul tax credit canoni di locazione**

Con la risposta ad interpello n. 466, l’Amministrazione finanziaria ha reso ulteriori precisazioni in merito al *tax credit* per i canoni di locazione introdotto dall’art. 28 del decreto Rilancio.

Nello specifico, nel rispondere al quesito posto dal contribuente, l’Agenzia sottolinea che per fruire del credito d’imposta, occorre che il calo del fatturato si sia verificato mese per mese, come era già stato esposto in un precedente documento di prassi, vale a dire la circolare n. 9 del 2020.

In proposito, dunque, si ricorda, come era già stato precedentemente specificato che *“il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA”*.

### **2. Risposta ad interpello n. 468 del 2020: attività prevalenti in riferimento al bonus locazione botteghe e negozi**

L’amministrazione finanziaria, con l’interpello in commento, fornisce precisazioni in merito al bonus locazione botteghe e negozi, soffermandosi, nello specifico sulla qualificazione dell’attività prevalente svolta dal soggetto richiedente.

Si ricorda che tale credito d’imposta è stato introdotto all’art. 65 del decreto Cura Italia e prevede il riconoscimento dello stesso, limitatamente al 60% del canone di locazione pagato in riferimento alla mensilità di marzo 2020, per le imprese la cui attività sia stata sospesa.

L’istante rappresenta all’Amministrazione finanziaria di svolgere, all’interno del medesimo esercizio commerciale, due differenti attività, una delle quali – vale a dire l’attività commerciale – rientrava tra le attività sospese, mentre la seconda, l’attività di rivendita di generi di monopolio – è stata normalmente esercitata durante il periodo di sospensione.

L’Agenzia, nel fornire la risposta, richiama altresì precedenti documenti di prassi sull’argomento (tra cui le circolari n. 8 e 11 del 2020), e illustra che, per fruire del credito d’imposta, i ricavi relativi all’attività sospesa nel periodo d’imposta 2019 devono essere, in percentuale, superiori a quelli derivanti dall’attività non sospesa; nel caso concreto, dunque, l’istante può beneficiare dell’agevolazione.

**3. Contributo a fondo perduto per le operazioni di fusione: la risposta ad interpello n. 467 del 2020.**

L'interpello in commento illustra le modalità per accedere al contributo a fondo perduto, introdotto dal Decreto Rilancio all'art. 25 e riconosciuto in favore delle aziende il cui fatturato non sia superiore a 5 milioni di euro.

Si ricorda, in proposito, che la norma citata, tra i requisiti per accedere al beneficio, richiede che i ricavi e i compensi del 2019 non superino i 5 milioni di euro e che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Nell'interpello sottoposto all'Amministrazione finanziaria si richiedono precisazioni in merito all'ipotesi di una società che ha realizzato un'operazione di fusione per incorporazione; ai fini del riconoscimento del beneficio, in particolare, secondo quanto illustrato dall'Agenzia, è necessario procedere con la somma dei ricavi propri e di quelli dell'azienda incorporata e la somma così risultante non dovrà superare il limite, sopra individuato, di 5 milioni di euro.

Analogamente, è richiesta la somma del fatturato di entrambe le società anche in merito alla seconda condizione prevista per accedere al beneficio in esame.

**4. Report sull'andamento delle entrate tributarie e contributive di gennaio-agosto 2020**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibile il report relativo all'andamento delle entrate tributarie e contributive in riferimento al periodo gennaio-agosto 2020.

Più nello specifico, è evidenziata complessivamente una diminuzione del 7,1% rispetto all'analogo periodo dell'anno 2019 per quanto concerne le entrate tributarie, e una diminuzione dell'8,5% per quanto concerne le entrate contributive.

Tale variazione negativa rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, è dovuto in particolare all'impatto delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

**5. Risposta ad interpello n. 479 del 2020: ulteriori precisazioni sul contributo a fondo perduto.**

Con la risposta ad interpello n. 479, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito al contributo a fondo perduto COVID-19, introdotto dal decreto Rilancio.

Più nel dettaglio, è illustrato il riconoscimento di tale agevolazione anche nei confronti di una società costituita in data 30 aprile 2020 e che abbia effettuato l'iscrizione al registro delle imprese nel successivo mese di maggio.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**Studio ACTA - ENBIMS**